
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 19 OTT. 2014


IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti.

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1986 del 17 OTT. 2014

Direzione Amministrativa del Distretto Territoriale e Servizio Affari Generali

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

Oggetto: Autorizzazione, liquidazione e pagamento per complessivi € 1.313,21 al lordo di iva e cpa a titolo di spese giudiziali dovute per l'attività difensiva svolta nel proc. penale n. 568/13 R.G.N.R. davanti al GIP del Tribunale di Ragusa, nei confronti del dipendente matr. n. 70432 dott. S.A., dirigente medico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Il 17 OTT. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa del Distretto Area Territoriale e Responsabile Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che il dipendente dott. A.S., dirigente medico matr. n. 70432 dipendente dell'ASP di Ragusa, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa nel procedimento penale, iscritto al n. 568/13 R.G.N.R. davanti al GIP del Tribunale di Ragusa, svoltosi per ragioni connesse al servizio, conclusosi con decreto di archiviazione del procedimento;

Visto l'art. 25 2° comma del CCNL Aree -Dirigenziali Sanità 1998 - 2001, che prevede:
"L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed allo adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento o per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione allo interessato per il relativo assenso. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico, qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. L'azienda dovrà esigere dal dirigente eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

Vista la relativa fattura n. 23 del 11.09.2014 emessa dallo studio legale Avv. Bartolo Iacono del foro di Modica, per il dipendente dott. S.A., dirigente medico matr. n. 70432 specificatamente alla liquidazione dei compensi relativi al giudizio di cui sopra, per l'importo di €. 1.313,21 al lordo di iva e cpa;

Richiamate la disposizione n. 113/2000 della Direzione Generale della AUSL 7 e la successiva Circolare n. 653 del 26.04.2002, in virtù delle quali il rimborso delle spese legali, analogamente a quanto avviene per le parcelle relative agli incarichi conferiti ai legali esterni, è limitato normalmente nella misura minima degli onorari della Tariffa Forense e può arrivare fino a non oltre la metà dei massimi, in relazione alla particolare complessità della pratica trattata;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per la propria competenza;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese medico-legali sostenute dal dipendente dott. S.A. matr. n. 70432 ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.L. Aree-Dirigenziali Sanità 1998 - 2001 ed in applicazione della direttiva n. 113/DG del 01.02.2000 e della Circolare di servizio prot. 653 del 26.04.2002 della AUSL 7, per l'importo di €. 1.313,21 al lordo di iva e cpa;
- Per l'effetto, corrispondere in favore del predetto dipendente l'importo di €. 1.313,21 al lordo di iva e cpa, a titolo di rimborso spese medico-legali per la liquidazione della parcella dell'Avv. Bartolo Iacono.

- Autorizzare la relativa spesa di €. 1.313,21 al lordo di iva e cpa a titolo di spese giudiziali dovute per l'attività difensiva svolta nel proc. penale n. 568/13 R.G.N.R.GIP, imputandola al conto di costo n. 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti".

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	1.313,21		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
